

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuova disciplina dividendi e delibere di distribuzione degli utili

di Leonardo Pietrobon

La **L. 205/2017** (Legge di Bilancio 2018) è intervenuta, con l'**articolo 1, commi 1003 e 1004**, abrogando integralmente l'[articolo 47, comma 1, Tuir](#) e modificando l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#), **prevedendo**, in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui **dividendi qualificati e non**, mediante una **itenuta a titolo di imposta del 26%**.

Secondo quanto previsto dalla citata disposizione **normativa ante-riforma**, i dividendi percepiti da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a **partecipazioni qualificate**, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore **nella misura del 40%**, poi aumentata al **49,72%** (utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016) e **poi portata al 58,14%** (utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Fortunatamente, accanto alla citata **novità normativa**, ossia l'applicazione di una **itenuta del 26%** anche sugli utili destinati ai soci persone fisiche titolari di una partecipazione qualificata, il Legislatore **ha stabilito una disciplina transitoria**, volta a garantire una sorta di **continuità** delle precedenti regole, ma con delle **limitazioni oggettive e subordinata al realizzo di precisi aspetti procedurali**.

In particolare, continua a trovare applicazione la previgente disciplina (imponibilità del 40% - 49,72% e 58,14%):

- **alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;**
- **a condizione che si realizzi la distribuzione** delle medesime riserve **mediante delibere assembleari adottare tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

Tale ultima condizione rappresenta, di fatto, **l'elemento più delicato** della disciplina transitoria; la richiesta di delibera entro il 31 dicembre 2022 può infatti costituire un elemento di dimenticanza, **pregiudicando la possibilità di applicare le regole** sopra indicate, con un evidente incremento della tassazione sugli utili distribuiti.

Per ovviare tale rischio, potrebbe essere adottata una scelta "all-inclusive", ossia la **stesura di una delibera assembleare** in cui i soci della società di capitali decidono **la totale distribuzione delle riserve di utili formatesi al 31 dicembre 2017**. Una scelta che, sotto il profilo procedurale, **elimina alla fonte il rischio di "dimenticanza"** ma, se non ponderata e calibrata, **potrebbe creare un'erosione del patrimonio netto della società**, anche in modo consistente.

Tale riflessione nasce dal fatto che sotto il **profilo contabile**, nel momento in cui si assume una delibera di distribuzione delle riserve di utili, **cioè che si crea è una riduzione del Patrimonio Netto** e la creazione di una **posizione debitaria della società nei confronti dei soci**. In particolare, la scrittura contabile a seguito della delibera assembleare risulta essere la seguente:

Riserve di utili ante 2018 a Debito vs/soci per distribuzione utili

Immaginando, per un attimo, il **realizzo di una o più perdite d'esercizio nel corso degli anni successivi** (dal 2018 in poi) si potrebbero anche creare le condizioni di cui agli [articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ.](#).

Ciò che si vuole mettere in evidenza è quindi l'esigenza di **non “inseguire” il vantaggio fiscale ad ogni costo, compromettendo la tenuta patrimoniale della società**, ma di ponderare, sotto il profilo economico, la scelta di distribuzione delle riserve di utili formatesi sino al 31 dicembre 2017.

Il problema a cui si è fatto riferimento – erosione del patrimonio a seguito di distribuzione integrale delle riserve di utili e successivo conseguimento di perdite - **non è evitabile nemmeno** nell'ipotesi in cui, in un momento successivo alla delibera, **l'assemblea dei soci o il singolo socio decidano di rinunciare al credito nei confronti della società**, al fine di ripristinare una sorta di consistenza patrimoniale, in quanto si realizzerebbe la fattispecie (problema) del c.d. **“incasso giuridico”**.

Come chiarito dal **Ministero delle Finanze con la Circolare n.73 del 1994**, *“tutti i crediti ai quali il socio rinuncia vanno portati ad aumento del costo della partecipazione, ai sensi dell'articolo 61, comma 5, del TUIR, i quali, per la società? non costituiscono sopravvenienze attive, così? come dispone l'articolo 55, comma 4, del TUIR. Naturalmente la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta.”*

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DOGANALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)